



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

Scuole Primarie *Via Prati* e *U. Tagliabue*- Scuola secondaria I grado *Gianni Rodari*

Cod. MPI: MBIC87500N – Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.392316 – fax 0362.303076 – e-mail: mbic87500n@istruzione.it

Sede (direzione e segreteria): P.za P. Nenni, 1 20832 D E S I O MB

**NORME ORGANIZZATIVE E MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO-SANITARIE DA OSSERVARE AL FINE DI
LIMITARE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19.**

Allegato al Regolamento di Istituto

○ **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

- **Circolare del Ministro della Salute sulle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid 19, n. 35309 del 4 agosto 2021**
- **Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti**
- **Piano scuola 2021-2022 del 6 agosto 2021**
- **Nota tecnica sul Decreto del 6 agosto 2021 e sull'attuazione del green pass del 13 agosto 2021**
- **Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14 agosto 2021**

○ **DISPOSIZIONI GENERALI**

- **E' fatto obbligo a chiunque, per il periodo di permanenza nelle strutture scolastiche, di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, di seguito indicate, in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani ed inoltre in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali di rimanere presso il proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.**
- **E' fatto obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.**

○ **GESTIONE INGRESSI/USCITE/SPOSTAMENTI**

- E' fatto divieto di ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.
- Per evitare assembramenti, rispettare le prescrizioni della cartellonistica e della segnaletica orizzontale/ verticale indicante la differenziazione dei percorsi interni, dei punti di ingresso e di uscita ed i comportamenti da tenere in ambito scolastico per prevenire il rischio di trasmissione del contagio.
- Va ridotto l'accesso ai visitatori ed i genitori, gli esperti esterni o i fornitori che abbiano necessità di accedere alla scuola, possono farlo, generalmente su prenotazione, solo se muniti di mascherina e dopo aver igienizzato le mani. Devono inoltre firmare un registro al momento dell'accesso dove specificano data, dati anagrafici, recapito telefonico e dichiarazione sotto la propria responsabilità attestante che non sussistano le suddette condizioni di pericolo.
- È consentito l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
- L'accesso agli Uffici di segreteria per gli esterni deve avvenire ordinariamente mediante ricorso alle comunicazioni a distanza oppure previa prenotazione e relativa programmazione degli appuntamenti in presenza.
- Gli spostamenti all'interno delle scuole devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto del distanziamento prescritto.

○ **UTILIZZO DELLA MASCHERINA**

- **E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.
- Tutti gli studenti della primaria e della secondaria devono essere dotati di mascherina, **possibilmente chirurgica**, da usare durante le lezioni, nei momenti di ingresso, uscita e durante tutti gli spostamenti all'interno della Scuola.
- Tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori scolastici e assistenti amministrativi), dovrà indossare dispositivi di protezione, forniti in dotazione dall'Istituto.
- Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
- Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi oltre alla mascherina, quali guanti in nitrile ed, in alcuni specifici casi, dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

○ **ORGANIZZAZIONE AULE/LABORATORI/MENSA/SPAZI COMUNI**

- In ogni aula, la capienza è indicata e nota. Il numero di studentesse e studenti che possono occuparla è quindi definito a priori e non può essere superato.
- Dentro l'aula scolastica e nei laboratori, gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico. Sotto ogni sedia sono presenti degli adesivi segnalatori che consentono un'immediata percezione dell'eventuale "perdita di posizione", inducendo ad una conseguente ripresa della medesima. I banchi vanno rigorosamente tenuti nella posizione definita nelle aule: in questo modo è rispettata la distanza prevista tra "le rime buccali" degli allievi e salvaguardato lo spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza.
- I locali scolastici devono essere frequentemente areati e lo saranno ad ogni cambio di ora e ogniqualvolta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario alla luce degli eventi che si verranno a creare nel corso della lezione.
- Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando, se possibile, le attività sportive individuali che consentono il distanziamento fisico.
- Per il consumo dei pasti in refettorio, da somministrarsi per esigenze di spazio in più turni, valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro; analogamente per il consumo, in via residuale, del pasto in classe, dovrà essere mantenuta la normale disposizione e distanziamento già previsti per le ore di didattica e l'igienizzazione dei banchi prima e dopo i pasti.
- Per l'utilizzo degli spazi comuni valgono le seguenti regole: a) una ventilazione continua dei locali; b) un tempo di sosta ridotto all'interno di tali spazi; c) mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- Per lo svolgimento della ricreazione e delle attività motorie, compatibilmente con le variabili meteorologiche, privilegiarne lo svolgimento all'aperto. Qualora non sia possibile, il personale docente, in collaborazione con i collaboratori scolastici, organizzerà la permanenza nelle aule, l'utilizzo degli spazi comuni (corridoi) e l'accesso ai servizi igienici, evitando gli assembramenti e garantendo il distanziamento tra gli alunni.

○ **IGIENIZZAZIONE DI AMBIENTI ED ATTREZZATURE**

- I collaboratori scolastici assicureranno la igienizzazione quotidiana e periodica di tutti gli ambienti, delle attrezzature e delle postazioni di lavoro, con detergenti specifici, secondo cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato; la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente aperti gli infissi esterni dei servizi igienici che verranno sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno.

○ **IGIENE PERSONALE**

- E' necessario curare costantemente il lavaggio e l'igiene delle mani utilizzando i prodotti igienizzanti disponibili all'ingresso, nelle aule e in più punti degli edifici scolastici.

○ **GESTIONE CASO SINTOMATICO**

- Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le Linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."
- Il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da COVID - 19:
- invita immediatamente il collaboratore scolastico, di turno al piano, ad accompagnare lo studente nell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti;
 - avvisa il Referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, il Dirigente scolastico, le Collaboratrici o, in via residuale, la Direttrice S.G.A che provvederà a contattare la famiglia.
- Il collaboratore scolastico deve:
- sempre mantenere la distanza di almeno un metro dall'alunno per tutto il periodo della sua vigilanza;
 - indossare guanti e mascherina chirurgica;
 - fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già disponibile all'interno dell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti;
 - misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all'interno dell'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello studente;
 - dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione;
 - dopo l'allontanamento dello studente, sanificare l'ambiente dedicato all'accoglienza degli studenti e quelli frequentati dall'alunno/componente del personale scolastico sintomatici.
- **I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un genitore/tutore legale.**
- L'operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- **Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al dirigente scolastico o, in sua assenza, alle Collaboratrici del dirigente scolastico o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A. dell'ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del paziente, del percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali.**
- il Coordinatore di classe (scuola secondaria) o un docente del team (scuola primaria) deve comunicare, per iscritto, al dirigente scolastico o, in sua assenza, alle Collaboratrici o, in via residuale, alla Direttrice S.G.A. un eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (40% almeno). Essi attivano il Dipartimento di Prevenzione;

- la Direttrice S.G.A. monitora la percentuale di assenza dei docenti e del Personale ATA ed aggiorna il dirigente scolastico in merito ad eventuali anomalie.

- **COSTITUZIONE COMITATO DI SICUREZZA**

- Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, è costituito un Comitato di sicurezza con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19, presieduto dal Dirigente scolastico.

- **GREEN PASS**

- a) Rilascio certificazione verde COVID-19**

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti;

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

- b) Esenzione certificazione verde**

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021¹² - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

- c) Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.**

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo/dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

d) Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000 ;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

o PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- o Tutto il personale della scuola è chiamato a vigilare attentamente sul rispetto del presente Regolamento e a informare tempestivamente il Dirigente Scolastico di eventuali violazioni affinché

questi possa procedere altrettanto tempestivamente all'adozione delle misure disciplinari necessarie ed alla convocazione dei Consigli di Classe secondo la procedura ordinaria stabilita dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.

○ **DURATA DEL PROTOCOLLO**

- Il presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19. Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.